

# ASSOCIAZIONI SINDACALI - LAVORO (RAPPORTO)

## Cass. civ. Sez. lavoro, 16-09-1997, n. 9211

### Svolgimento del processo

Con ricorso depositato il 2 dicembre 1992 la FIBA - CISL Federazione Italiana Bancari Assicurativi, sede di Ragusa, in persona del Segretario Provinciale e del rappresentante sindacale aziendale, ricorreva al pretore di Ragusa perché, ai sensi dell'art. 700 c.p.c. e 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300, fosse immediatamente ordinato al Banco di Sicilia di disattivare l'impianto televisivo a circuito chiuso installato presso al locale filiale in violazione dell'art. 4, secondo comma, della legge n. 300/700. (S.L.).

Il pretore, convocate le parti e assunte le opportune informazioni, con decreto dichiarava antisindacale il comportamento del Banco e ordinava la disattivazione dell'impianto.

A seguito di opposizione proposta da parte del Banco di Sicilia, lo stesso pretore con sentenza confermava il decreto.

Impugnata la sentenza da parte del Banco, il Tribunale di Ragusa rigettava l'appello; spese del grado a carico dell'appellante.

Osservava il Tribunale: **la questione ricadeva nella ipotesi prevista dal secondo comma dell'art. 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300; il sistema installato, per la sua natura e per il luogo di installazione delle telecamere, aveva una potenziale attitudine al controllo dei dipendenti ivi operanti;** le risultanze istruttorie, ancorché confuse ed incerte, impedivano di darne per provato il conseguimento di un accordo preventivo tra azienda e rappresentanza sindacale aziendale per l'installazione del sistema; la tesi che finalità di sicurezza e di ordine pubblico escludono l'applicabilità dei limiti di cui al citato art. 4 era priva di pregio, così come inattendibile era la tesi che il citato art. 4 si applicava solo quando il fatto era compiuto all'insaputa di lavoratori; doveva ritenersi pacifica la intenzione del Banco di impedire l'esercizio di garanzia dei diritti dei lavoratori ad opera della r.s.a..

Ricorre per cassazione il Banco di Sicilia con quattro motivi di violazione dell'art. 4 l. n. 300/700 sotto diversi profili, nonché di violazione degli artt. 19 e 28 della stessa legge e vizi di motivazione.

Si è costituita la FIBA - CISL con controricorso, proponendo a sua volta ricorso incidentale condizionato circa la irrilevanza della sussistenza dell'elemento intenzionale per la configurazione della condotta antisindacale, illustrato da memoria.

### Motivi della decisione

Con il primo motivo di ricorso il Banco di Sicilia denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300, in riferimento all'art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5: dalla documentazione fotografica agli atti risultava che le telecamere non riprendevano i posti di lavoro dei dipendenti: non sussisteva per contro la prova che le telecamere potevano essere orientate diversamente ad iniziativa del Banco; ingiustificata era il rigetto di istanza istruttoria diretta a dimostrare la impossibilità di tale ultima eventualità.

Il motivo è infondato.

Le argomentazioni della sentenza impugnata, come si evince dalla censura medesima, prescindono dalla concreta idoneità dell'impianto al controllo dei posti di lavoro, conferendo, in astratto, al sistema installato una tale potenzialità; e che quest'ultima fosse insita nelle caratteristiche proprie dell'impianto, finanche legislativamente non ignorata, risulta dalla proposta soppressione in sede parlamentare del secondo comma dell'art. 4 citato in favore del generale e categorico divieto di installazione; proposta, poi, non recepita in sede legislativa, non per la esclusione di tale potenzialità, ma solo per una previsione, con le garanzie introdotte, anche di una diversa e più pregnante esigenza di una tutela aziendale e, più genericamente, collettiva. Dunque, assolutamente irrilevante era la proposta indagine sulla effettività del controllo, in quanto tendente all'accertamento di un punto irrilevante, e comunque non decisivo, della controversia.

Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente Banco denuncia violazione e falsa applicazione, sotto altri profili, della stessa disposizione e del successivo art. 28, in riferimento all'art. 360 c.p.c.: il secondo comma dell'art. 4 sacrifica il diritto dei lavoratori a non subire controlli a distanza in favore delle opposte esigenze del datore di lavoro, ancorché in presenza di precise garanzie; nel caso di specie il Tribunale aveva accertato la valenza dell'impianto a soddisfare esigenze generali di sicurezza (anche dei lavoratori) e di ordine pubblico, e tuttavia aveva erroneamente applicato la norma in esame al conflitto tra dette esigenze e quelle individuali dei lavoratori con privilegio di questa ultime; non era stato, pertanto, minimamente considerato che sussiste la violazione nella installazione dei sistemi audiovisivi solo se i controlli possono essere attuati senza la conoscenza del personale controllato e che l'accertata valenza dell'impianto ai fini sopra indicati non poteva essere frustrato dal mancato assenso delle rappresentanze sindacali aziendali; non erano stati ammessi i mezzi istruttori ad integrazione della prova documentale in punto assenso degli organismi sindacali, e, tuttavia, si era con motivazione contraddittoria, demandata a tale deficienza una specifica rilevanza.

Con il terzo motivo di ricorso il Banco denuncia violazione e falsa applicazione delle stesse norme sotto ulteriore e diverso profilo: l'assenso previsto dall'art. 4 alla installazione del sistema antirapina legittimamente e sufficientemente "era stato nella specie espresso, sia pure dagli organi di coordinamento delle rappresentanze sindacali aziendali", donde la insussistenza della individuata violazione.

Con il quarto motivo di ricorso il Banco ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300, in relazione all'art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5: non sussistevano nella specie i requisiti oggettivi e soggettivi per la affermata configurabilità di una condotta antisindacale; non sussistevano i primi in quanto la norma ex art. 4 citato è posta a tutela del singolo dipendente a non vedersi controllato a distanza dal datore di lavoro; nei confronti della detta tutela la previsione dell'assenso degli organismi sindacali è meramente strumentale al superamento di obiettive difficoltà ad acquisire la disponibilità dei singoli lavoratori, senza che con ciò venissero a costituirsi diverse e ulteriori posizioni giuridicamente e autonomamente rilevanti; non sussistevano i requisiti soggettivi perché l'affermata intenzionalità del Banco ad attentare alla libertà e alla attività sindacale era esclusa sia, in termini, dalla accertata incertezza in ordine al comportamento della rappresentanza sindacale aziendale in occasione dell'apposita riunione (sicuramente tenuta), sia anche dalla cronologica posteriorità della nota FIBA di contestazione del 6 ottobre 1992 alla stessa installazione dell'impianto, che, pertanto, non poteva inferire connotazioni di antisindacalità al comportamento aziendale.

Anche gli enunciati secondo e terzo motivi del ricorso principale, da trattarsi congiuntamente in quanto entrambi attinenti ai principi posti dallo Statuto dei lavoratori in subiecta materia, sono infondati.

Premesso, come si è detto, che i sistemi audiovisivi sono potenzialmente ed astrattamente idonei al controllo a distanza dei posti di lavoro, il cui categorico divieto è espressione immediata del principio informatore della tutela, primariamente garantita, della dignità del lavoratore, la contemperanza delle opposte garanzie del diritto dei lavoratori a non essere controllati a distanza, da un lato, e di quello del datore di lavoro, o, se si vuole, della stessa collettività, per la soddisfazione di esigenze organizzative e produttive e di sicurezza, dall'altro, è stato attentamente disciplinato dal legislatore del secondo comma dell'art. 4, con la individuazione di una precisa procedura esecutiva e degli stessi soggetti ad essa partecipi, l'una e gli altri, per la eccezionalità al categorico divieto di cui al primo comma dello stesso articolo, certamente non suscettibili di variabilità e sconfinamenti. Così, la detta norma, autorizza la installazione degli impianti audiovisivi "soltanto previo accordo con le rappresentanze sindacali aziendali, oppure, in mancanza di queste, con la commissione interna", e, "in difetto di accordo", demanda all'Ispettorato del Lavoro sia le modalità di installazione, sia, "ove occorra", quelle di uso.

Le chiare indicazioni del legislatore sono da sempre recepite e fatte proprie in sede giurisprudenziale con la formulazione di principi quanto mai costanti e rigorosi. Così, si è affermato che le apparecchiature "di cui al secondo comma sono consentite soltanto a condizione che il datore di lavoro osservi quanto tassativamente previsto nello stesso comma secondo ed. eventualmente, dai successivi" (Cass., 18 febbraio 1983, n. 1236), e che il divieto posto al datore di lavoro "non è escluso né dalla circostanza che tali apparecchiature siano state solo installate ma non ancora funzionanti, né dall'eventuale preavviso dati ai lavoratori, i quali quindi siano avvertiti del controllo suddetto, né infine dal fatto che tale controllo sia destinato ad essere discontinuo perché esercitato in locali dove i lavoratori possono trovarsi solo saltuariamente" (Cass., 6 marzo 1986, n. 1490).

Orbene, la sentenza impugnata ha certamente statuito in termini con i principi sopra indicati, dedicando esauriente e congrua motivazione ad ogni singolo punto, talché essa va assolta dalle censure rivolte in questa sede.

Ed infatti.

In evidente contrasto con le considerazioni di cui sopra appaiono le deduzioni di cui al secondo motivo del ricorso. In realtà, l'assenso delle rappresentanze sindacali aziendali è previsto per legge come uno dei momenti essenziali della procedura sottesa all'installazione degli impianti ai sensi del secondo comma dell'art. 4; esso, pertanto, è assolutamente necessario non soltanto al funzionamento ma anche alla stessa messa in opera della relativa struttura; l'affermata astratta potenzialità del sistema all'illegittimo controllo dei posti di lavoro rende irrilevante la conoscenza o meno dei lavoratori dell'esistenza e/o della messa in funzione dell'impianto.

Altrettanto irrilevante è (terzo motivo di ricorso) il dedotto assenso per come "espresso dagli organi di coordinamento delle rappresentanze sindacali aziendali previsti dall'ultimo comma dell'art. 19" dello Statuto dei lavoratori, a seguito di pregresse trattative di essi con gli organi centrali del Banco, sul presupposto che eventuali dissensi degli organismi sindacali locali comporterebbero inammissibili diversità tra le varie sedi dell'istituto di credito. In realtà, l'accertata tassatività dei soggetti indicati dal più volte citato art. 4, secondo comma, non ammette che l'assenso possa essere manifestato da organismi sindacali diversi da quelli indicati dalla norma stessa, e conseguentemente, quanto al dedotto vizio di motivazione

sul punto (secondo motivo), esso è chiaramente insussistente, atteso che la integrazione probatoria era stata richiesta su un punto irrilevante e comunque non decisivo della controversia.

Infondate, infine, sono le censure (quarto motivo di ricorso) circa la dedotta insussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi della configurata condotta antisindacale e quindi dell'inidoneo strumento di tutela invocato ex art. 28 della legge n. 300 del 1970. In realtà, **costituisce principio giurisprudenziale assolutamente pacifico che configura condotta antisindacale del datore di lavoro quel comportamento lesivo di interessi di una larga parte dei lavoratori, in concreto idoneo a provocare un conflitto con i sindacati, di essi rappresentativi, e, per di più, finanche a prescindere dall'effettivo scopo repressivo.** Ed allora, in ragione di detto principio, le deduzioni del Banco sono assolutamente irrilevanti, atteso che **l'obbligo del preventivo assenso delle rappresentanze sindacali aziendali (e non, come si è visto, di altri organi sindacali) è previsto espressamente dall'art. 4 dello Statuto dei lavoratori, talché la violazione di esso è, per disposizione di legge, antisindacale.** E dunque, ogni considerazione in ordine alla esclusione di uno specifico elemento intenzionale è ultronea (oltre che infondata per il principio di cui sopra), ove si consideri che **il comportamento illegittimo, contro il quale è preposta la tutela ex art. 28 citato, si è verificato in occasione e per effetto delle mera installazione dell'impianto senza il preventivo assenso di detti organi sindacali, e cioè per la semplice violazione dell'obbligo legale del datore di lavoro a misurarsi con questi ultimi sulla opportunità dell'installazione.** Ne consegue che i motivi per cui il detto obbligo è stato legislativamente imposto sono assolutamente irrilevanti per la configurazione della condotta antisindacale, non potendosi revocare in dubbio che è lo stesso disconoscimento del ruolo riservato dalla legge ai detti organismi a costituire momento di sanzionabile attentato alla loro libertà e attività.

Il ricorso principale, pertanto, va respinto, quello incidentale, in quanto condizionato, resta conseguentemente assorbito, e le spese del giudizio di Cassazione, sussistendo i giusti motivi ex art. 92 c.p.c., vanno dichiarate interamente compensate tra le parti.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi rigetta il ricorso principale, dichiara assorbito quello incidentale condizionato e interamente compensate tra le parti le spese del giudizio di Cassazione.

Così deciso in Roma l'11 marzo 1997.

DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 16 SETTEMBRE 1997.